

REGOLAMENTO DEI TECNICI⁽¹⁾

CAPO I

ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Art. 1 - Competenze esclusive della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), quale organo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis.
2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis.
3. La competenza della F.I.T. si estende anche alla formazione ed alla disciplina dei tecnici aventi qualifica di istruttori in discipline analoghe soggette ai regolamenti emanati dalla F.I.T. (come, ad esempio, il Beach tennis o il Paddle tennis), ai quali si applicano, se non espressamente indicato diversamente, le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo e negli Elenchi

1. Possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono iscritti nell'Albo o negli Elenchi previsti dal presente Regolamento.
2. I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari.

Art. 3 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è vietato rigorosamente utilizzare tecnici non qualificati dalla FIT sia per corsi collettivi sia per lezioni singole.
2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l'insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento.
3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, l'adozione di sanzioni disciplinari.

CAPO II

SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

Art. 4 - Scuola nazionale maestri

1. La Scuola nazionale maestri è istituita dalla F.I.T., ha sede in Roma ed è l'unica scuola abilitata alla formazione dei tecnici.

¹ modificato con Atti Ufficiali n. 1 di gennaio 2010 e ripubblicato integralmente.

2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.

Art. 5 - Compiti della Scuola nazionale maestri

1. La Scuola nazionale maestri, diretta dal Comitato direttivo, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis;
 - b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei tecnici;
 - c) fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici, organizzando corsi di aggiornamento e di istruzione tecnica;
 - d) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali;
 - e) organizzare e coordinare l'attività dei tecnici designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali della Scuola nazionale maestri.

Art. 6 - Comitato direttivo

1. Il Consiglio federale nomina il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
2. Il numero dei componenti del Comitato direttivo è determinato dal Consiglio federale.
3. La durata delle nomine è biennale.

Art. 7 - Funzioni del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri

1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri ha competenza in materia di:
 - a) applicazione delle direttive del Consiglio federale;
 - b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;
 - c) Albo ed Elenchi.

Art. 8 - Fiduciari regionali della Scuola nazionale maestri

1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di un proprio fiduciario, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
2. La nomina ha durata biennale.

CAPO III

GESTIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

Art. 9 – Attività

1. Il coordinamento dell'attività della Scuola nazionale maestri è affidato al Comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.

Art. 10 - Programma e piano di spese

1. Il Comitato direttivo, entro il 15 settembre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano delle spese necessarie, che viene inoltrato al Consiglio federale per la sua approvazione.

CAPO IV

ESAMI

Art. 11 - Bandi di concorso

1. La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione di tecnici.
2. Fissa, su proposta della Scuola nazionale maestri, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
3. In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere almeno i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto l'età minima prevista per ogni singola qualifica;
 - b) avere buona condotta civile e morale;
 - c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno.

Art. 12 – Corsi

1. La Scuola nazionale maestri organizza annualmente corsi per la formazione di tecnici, fissandone tempi e modalità di svolgimento.
2. La Scuola nazionale maestri può disporre le eventuali destinazioni dei frequentatori di interi corsi presso i vari centri di affiliati, la durata del periodo minimo di tirocinio ed ogni modalità di suo svolgimento.
3. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri può proporre al Consiglio federale la sospensione, anche definitiva, dal tirocinio di allievi che mostrino un comportamento non confacente con le finalità dei corsi.

Art. 13 – Esami

1. Al termine dei corsi, gli allievi sostengono gli esami finali per il conseguimento del titolo di tecnici.

Art. 14 - Diplomi e targhe

1. La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi.
2. Rilascia altresì targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività.

CAPO V

ALBO, ELENCHI E QUALIFICHE

Art. 15 - Albo ed elenchi

1. Nell'Albo sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di maestro nazionale o di tecnico nazionale; mantengono l'iscrizione fino ad esaurimento i maestri.
2. Negli Elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di istruttore di 1° o di 2° grado o di preparatore fisico; mantengono l'iscrizione fino ad esaurimento gli allenatori istruttori e gli istruttori regionali.
3. In calce all'Albo ed agli elenchi sono indicati, con la dizione "ad esaurimento", le qualifiche soppresse ed i titolari delle stesse fino a quando non abbiano provveduto alla loro conversione nelle nuove qualifiche.
4. La tenuta dell'Albo e degli Elenchi è competenza del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.

Art. 16 – Qualifiche dei tecnici

1. Sono tecnici abilitati all'insegnamento del tennis, con valenza didattica crescente:
 - a) l'istruttore di 1° grado;
 - b) l'istruttore di 2° grado;
 - c) il maestro nazionale;
 - d) il tecnico nazionale.
2. Sono tecnici abilitati ad attività connesse con l'insegnamento del tennis:
 - a) il ricercatore;
 - b) il promotore;
 - c) il preparatore fisico.
3. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento del tennis avviene in ordine sequenziale, fatta eccezione per quella di maestro nazionale "ad honorem" concessa dal Consiglio federale.
4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, in presenza degli altri requisiti, ad accedere al bando per la partecipazione nello stesso anno al corso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore, fatto in ogni caso salvo l'obbligo del periodo di tirocinio previsto per la qualifica maggiore conseguita nell'anno.

Art. 17 – Istruttore di 1° grado

1. La qualifica di istruttore di 1° grado, che ha validità annuale, è conseguita dai candidati che abbiano superato il ventesimo anno di età all'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, richiesta da un affiliato, ed il superamento di un esame finale.
2. La qualifica di istruttore di 1° grado è altresì attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che abbiano frequentato il primo anno del corso di tennis previsto dall'Istituto di appartenenza, abbiano superato l'esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto medesimo e la F.I.T.
3. L'istruttore di 1° grado può collaborare con un maestro nazionale solo nei corsi di minitennis per l'affiliato che ha richiesto la sua formazione.
4. Soddisfatte le necessità del settore giovanile dell'affiliato, l'istruttore, su richiesta del presidente dell'affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri all'insegnamento primario per lo stesso affiliato.
5. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.
6. Al termine dell'anno, l'istruttore, per il rinnovo della qualifica, deve inviare al Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione

sull'attività svolta, attestata dal Presidente dell'affiliato per il quale ha operato e vistata dal Comitato provinciale di appartenenza, unitamente alla richiesta dell'affiliato medesimo.

7. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri può subordinare il rinnovo della qualifica alla partecipazione a corsi di aggiornamento.

Articolo 18 – Istruttore di 2° grado

1. La qualifica di istruttore di 2° grado, che ha carattere permanente, è conseguibile dall'istruttore di 1° grado che abbia superato il ventunesimo anno di età all'inizio del corso, che abbia svolto un anno di attività professionale documentata e che abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica.
2. La qualifica di istruttore di 2° grado si ottiene dopo:
 - a) la frequenza di un corso di formazione e il superamento del relativo esame finale
 - b) un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno sessanta ore;
 - c) lo svolgimento presso l'affiliato in cui opera di un ulteriore anno di attività professionale;
 - d) la valutazione positiva da parte del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
3. Nell'ambito della progressione didattica (che prevede il minitennis, il perfezionamento e la specializzazione), l'istruttore di 2° grado può operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minitennis, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detto settore.
4. La qualifica di istruttore di 2° grado è altresì conseguita dagli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che, oltre ad aver maturato i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 17, abbiano frequentato il secondo anno del corso di tennis presso l'Istituto di appartenenza, abbiano superato l'esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto medesimo e la F.I.T.
5. Soddisfatte le necessità del settore giovanile dell'affiliato, l'istruttore di 2° grado, su richiesta del presidente dell'affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri all'insegnamento primario per lo stesso affiliato.
6. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.

Art. 19 – Maestro nazionale

1. La qualifica di maestro nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di 2° grado che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima dell'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale.
2. Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in ogni altra forma su impianti di affiliati.
3. La qualifica di maestro nazionale è altresì conseguita da coloro che, avendo usufruito della convenzione FITIUSM di Roma stipulata il 4 gennaio 1997, dopo aver frequentato i due anni del corso libero presso il suddetto Istituto universitario di scienze motorie ed aver superato gli esami al termine di ciascun anno, sono giudicati idonei a frequentare il corso di specializzazione presso i Centri federali estivi e superano l'esame finale; il riconoscimento della qualifica è subordinato al conseguimento del diploma di laurea.

Art. 20 - Maestro nazionale "ad honorem"

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di “maestro nazionale ad honorem” agli ex giocatori della Coppa Davis, alle ex-giocatrici della Federation cup, agli ex atleti olimpici, nonché ai docenti benemeriti per l’attività formativa di alto livello svolta in ambito federale.
2. Per operare come maestri nazionali devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, e superare un esame presso la Scuola nazionale maestri.
3. La loro iscrizione nell'Albo avviene su semplice richiesta scritta di convalida della tessera.
4. Essi sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento, se non svolgono attività di cui al presente regolamento.

Art. 21 – Tecnico nazionale

1. La qualifica di tecnico nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dai maestri nazionali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell’inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale.
2. Il tecnico nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in ogni altra forma su impianti di affiliati, ed è abilitato a seguire atleti di alto livello.

Art. 22 – Ricercatore

1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri approva attività di ricerca applicata al tennis, che comporti un impegno biennale non inferiore a 2400 ore.
2. La qualifica è conferita a laureati che siano impegnati in attività di ricerca certificata da un istituto universitario convenzionato con la F.I.T.
3. Il ricercatore non è abilitato all’insegnamento del tennis.

Art. 23 – Promotore

1. La qualifica di promotore si ottiene con la frequenza di un corso di formazione su base territoriale ed il superamento di un esame finale.
2. Al corso sono ammessi gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare e quelli di educazione fisica della scuola media inferiore.
3. La qualifica abilita solo all’insegnamento del minitennis esclusivamente nell’ambito degli istituti scolastici.

Art. 24 - Preparatore fisico

1. La qualifica di preparatore fisico di primo grado è conseguita dai diplomati I.S.E.F. e dai laureati in scienze motorie mediante la frequenza di un corso di formazione presso la Scuola nazionale maestri ed il superamento di un esame finale.
2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi del minitennis e del perfezionamento.
3. La qualifica di preparatore fisico di secondo grado è conferita al “preparatore fisico di primo grado” dichiarato idoneo dopo la frequenza del corso di formazione e superamento dell’esame finale.
4. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con riferimento alle fasi di allenamento e di perfezionamento degli allievi.

5. I preparatori fisici di primo e secondo grado possono svolgere la loro specifica attività nell'ambito delle scuole di tennis.

Articolo 25 - Qualifiche ad esaurimento e conversione

1. Le qualifiche di maestro, di allenatore-istruttore e di istruttore regionale non sono più conseguibili e sono mantenute, sino ad esaurimento, per coloro che le hanno già acquisite.
2. I titolari possono convertire la qualifica in quelle
 - a) di maestro nazionale, se hanno la qualifica di maestro di tennis;
 - b) di istruttore di secondo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale;partecipando ad un corso di aggiornamento, secondo le disposizioni emanate dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
3. Se non ottengono la conversione della qualifica, mantengono l'iscrizione al rispettivo Albo o Elenco ed, ai fini operativi, sono equiparati:
 - a) agli istruttori di secondo grado, se hanno la qualifica di maestro di tennis;
 - b) agli istruttori di primo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale.
4. La conversione della qualifica avviene con esonero dalla partecipazione al predetto corso di aggiornamento per gli allenatori-istruttori, gli istruttori regionali ed i maestri di tennis che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo od Elenco rispettivi, fermi restando gli obblighi previsti dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività e per la permanenza nell'Albo e negli Elenchi dei tecnici federali.

Art. 26 – Altre qualifiche

1. Per l'insegnamento delle altre discipline sportive gestite dalla F.I.T., sono inoltre previste le seguenti qualifiche:
 - a) Istruttore per il Beach tennis;
 - b) Istruttore per il Paddle tennis.
2. Ai fini amministrativi le predette qualifiche sono equiparate a quella di Maestro nazionale e ad esse si applicano tutte le norme previste per tale qualifica con l'eccezione:
 - a) del periodo di tirocinio teorico-pratico;
 - b) dei corsi di aggiornamento.

CAPO VI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 27 - Condizione professionale

1. I tecnici, per esercitare la loro attività, devono essere tesserati della F.I.T., iscritti nell'Albo e negli Elenchi della F.I.T. ed essere in possesso di certificazione di idoneità fisica, rilasciata da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I; la certificazione non è richiesta ove il tecnico sia in possesso di tessera agonistica.

2. La permanenza nell'Albo e negli Elenchi è subordinata alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
3. In conformità della deliberazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 469/88, il tennis è escluso dall'elenco delle discipline sportive ove è ammesso lo svolgimento di attività sportiva professionistica, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; pertanto, la qualificazione "professionale", attribuita nominalisticamente ai tecnici con l'iscrizione nell'Albo e negli Elenchi, non comporta, in nessun caso, il conseguimento dello stato di professionista, di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 28 - Iscrizione nell'Albo e negli Elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi nell'Albo e negli Elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici devono indicare la sede della loro attività e dare conferma o indicare eventuali variazioni ad ogni annuale rinnovazione.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita.
4. Gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi sono tenuti al pagamento anticipato, entro il 31 dicembre, delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo.
5. Gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 dicembre per l'anno successivo, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività federale.
6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantacinquesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.

Art. 29 - Sospensione dall'Albo e dagli Elenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.
2. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera a) del comma precedente, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento e con il pagamento delle tasse annuali dovute.
3. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono inibiti da ogni attività federale; la sospensione è sanata con il pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto.

Art. 30 - Cancellazione dall'Albo e dagli Elenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
 - c) per revoca del tesseramento.

Art. 31 - Rinuncia alla qualifica

1. I tecnici possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T.

2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 32 - Riscrizione nell'Albo e negli Elenchi

1. I tecnici, che siano stati depennati dall'Albo e dagli Elenchi da non più di tre anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento, possono essere riscritti negli stessi, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati alla riscrizione devono frequentare il corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza e sostenere, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso la Scuola nazionale maestri.

(Art. 33 – esenzioni - ...abrogato...)

Art. 33 – Tesseramento

1. Gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi devono essere in possesso di tessera F.I.T.
2. Per svolgere l'attività agonistica, devono munirsi della relativa tessera agonistica.

Art. 34 – Stranieri

1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento del tennis, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla International tennis federation (I.T.F.), per svolgere tale attività in Italia, deve:
 - a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta;
 - b) avere la residenza in Italia;
 - c) avere buona condotta civile e morale;
 - d) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - e) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento del tennis;
 - f) essere iscritto nell'Albo o negli Elenchi.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di tecnico e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo di tecnico ottenuto nello Stato estero;
 - c) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
 - d) "curriculum vitae";
 - e) attestazione della F.I.T. circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per la Comunità europea e della corrispondente qualifica della F.I.T.

4. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero non comunitario è subordinato:
 - a) all'accertamento del suo livello di competenza;
 - b) alla frequenza di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato;
 - c) al versamento di una tassa annualmente fissata dal Consiglio federale sia per l'accertamento del livello di competenza, sia per la frequenza al corso di aggiornamento.

Art. 35 - Scuole di tennis

1. Solo l'affiliato può presentare domanda alla F.I.T., tramite il Comitato regionale territorialmente competente, per il riconoscimento e quindi l'organizzazione di una scuola di tennis, nel rispetto e con il possesso almeno dei seguenti requisiti:
 - a) disponibilità di impianti specifici per il tennis e per la preparazione fisica;
 - b) un maestro nazionale;
 - c) un preparatore fisico;
 - d) un direttore della scuola;
 - e) un numero di allievi non inferiore a quindici.

Art. 36 – Scuole di tennis riconosciute

1. Le scuole di tennis riconosciute dalla F.I.T. sono le seguenti: Centro federale d'area (C.F.A.), Centro d'avviamento al tennis (C.A.T.), corso collettivo.
2. Il riconoscimento delle scuole è competenza del Consiglio federale, su proposta del Comitato tecnico, per il C.F.A., del Comitato regionale di appartenenza per il C.A.T. ed il corso collettivo.
3. Il riconoscimento è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.

Art. 37 – Centri estivi

1. I tecnici possono prestare la propria attività nell'ambito dei centri estivi solo se gli stessi sono riconosciuti dalla F.I.T.
2. Il riconoscimento dei centri estivi è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.

CAPO VII

OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 38 – Valore della “maglia azzurra”

- 1. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla “maglia azzurra”, simbolo delle rappresentative nazionali, e commettono violazione regolamentare se allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali.**

Art. 39 - Divieto di istituire scuole per tecnici

1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per tecnici è competenza esclusiva della F.I.T. e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro.
2. Chi contravviene al precedente divieto è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 40 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT

1. I tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla F.I.T.
2. I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare.

CAPO VIII

DISCIPLINA

Art. 41 - Deferimento da parte del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri

1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri deve deferire alla Procura federale gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

CAPO IX

NORMATIVA

Art. 42 - Rispetto delle norme

1. Tutti gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi della F.I.T. e del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.